

184

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

presata considerazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. febb^o 1862,
del Ministro Deput. Cairoli

OGGETTO

Cittadinanza agli emigrati delle
Province Italiane

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Imbriani

» 2° Conti

» 3° Bottero

» 4° Macchi

» 5° Argentino

» 6° Salerno

» 7° Sanseverino

» 8° Giorgini

» 9°

Relatore ~~Botta~~ Imbriani

Ritirata Adottata nella tornata del 27. Marzo 1863

Annunzio 3, 7, 9
Respiato 1, 2, 8



Progetto di legge.

Art. 1. Tutti gli emigrati dalle Provincie del Regno d'Italia ancora soggette alla dominazione dell'Austria e del Papa, sono paraggiati nei diritti civili e politici ai cittadini nati e domiciliati in quelle già libere.

Art. 2. Essi dovranno inserirsi per tutti gli effetti di legge nei ruoli di un Comune di loro scelta, presentando domanda corredata da un'atto che provi il loro luogo di nascita, e da certificato che escluda il dubbio di precedenti condanne criminali per reati comuni.

Torino, 21 Gennaio, 1862

Deputata Benedetta Faisoliz

N° 184.

Progetto di legge - presentato dal
Deputato Carroli presso la commissione
nella seduta del 3. febbrajo 1862.

Collocamento agli emigrati delle
provincie italiane non ancora
arrivate al Regno

Cairoli

167

SESSIONE 1861

N° 184-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**IMBRIANI, CONTI, BOTTERO, MACCHI, ARGENTINO,
PATERNOSTRO, SANSEVERINO, GIORGINI**

sulla proposta di legge presentata dal deputato CAIROLI

presa in considerazione nella tornata del 3 febbraio 1862

**Cittadinanza agli emigrati delle provincie italiane
non ancora unite al regno.**

Tornata del 18 luglio 1862.

SIGNORI! — Il deputato Cairoli, mosso da nobilissimi stimoli di patriottismo e facendosi quasi interprete del comune desiderio della Camera, presenta, valendosi della iniziativa parlamentare, uno schema di legge per concedere lettere di naturalità agli emigrati delle provincie italiane ancora soggette alla dominazione papale ed austriaca.

La proposta fu presa in considerazione nella tornata del 3 di febbraio 1862.

La trattazione della proposta negli uffici fu ampia e sostanziale. Nessun ufficio dissentiva dal principio informatore di essa. Tutti nondimeno davano a' loro commissari istruzioni illimitate perchè procacciassero di attuare il concetto del proponente, cansandone i visibili pericoli, non danneggiando le condizioni economiche degli emigrati ed estendendo il beneficio oltre i confini, diremmo, troppo angusti e quasi peritosi dello schema. Ed a tal modo seguimmo anzi il pensiero motivo che la lettera della proposta, la quale era riuscita a restringerne l'ampiezza.

(184-A)

Codesti problemi furono con grande studio ed amore ventilati dai commissari.

Si considerò che la legge elettorale del 20 novembre 1859 e quella del 17 dicembre 1860 avean modificato grandemente la condizione dell'Italiano negli Stati sardi innanzi e dopo le prime annessioni. L'Italiano di quelle provincie non ancora entrate a far parte del nostro reame poteva conseguirne la naturalità col godimento de' pieni diritti civili e politici mediante decreto reale, laddove lo straniero non poteva essere naturalizzato se non per legge: il che costituiva una differenza radicale e sensibile tra le condizioni de' due individui nella mente provvida del legislatore. La peregrinità dell'Italiano non cittadino e quella dello straniero erano distintissime e doveano essere rimosse differentemente. La teorica della nazionalità, ormai adulta, si apriva la via ed ispirava di già i concetti legislativi.

Si considerò che l'Italiano emigrato a cui s'intendeva giovare con la proposta Cairoli si trovava in condizioni economiche alquanto difficili e delicate, che era giuocoforza non ledere. Talvolta egli era costretto dalla malvagia fortuna ad accettare un sussidio indispensabile dallo Stato, del quale ei sarebbe rimasto affatto privo dopo la naturalità acquisita entrando nel diritto comune di cittadino, e quindi nei diritti ed oneri della novella cittadinanza. Epperò, come *beneficium non datur invitis*, faceva mestieri lasciargli la scelta della naturalità; faceva mestieri, giova ripeterlo, concedergli, non imporgli la naturalità.

Si considerò che per evitare gli arbitrii nel concederla ed assicurare l'efficacia del diritto nel richiedente faceva d'uopo stabilire i dati e le condizioni, col verificarsi dei quali il concedente non potesse negare la naturalità, ed il richiedente fosse certo di ottenerla.

Si considerò che codesti dati e condizioni dovevano nel tempo stesso guarentire il diritto del richiedente e far sicuro lo Stato dai pericoli di una naturalità proclamata in massa e senza esame, la quale poteva turbare l'andamento ed imbarazzare lo Stato nostro per malvagi ed efficaci intenti e mene de' nostri nemici. E ciò era renduto più grave dalla considerazione che era nell'interesse stesso degli Italiani non ancor cittadini del reame nostro, che questo corso trionfale della nostra rigenerazione non patisse ostacolo e non paventasse rischio alcuno per improvide e generali ammissioni. Quanto più si fortifica il regno d'Italia, tanto più vicino è il compimento dell'opera nazionale ed il riscatto dei nostri fratelli.

Si considerò che la proposta Cairoli restringeva obbiettivamente il diritto di naturalità, quando voleva attribuirlo ne' modi indicati ai soli Italiani delle provincie soggette ancora al prete di Roma ed al Cesare di Vienna. Il Ticinese adunque (per non toccar d'altri evidentemente anche Italiani), dovrà rimanerne escluso? Sarà egli uno straniero per noi alla stessa guisa che il Tedesco e il Francese? La na-

zionalità d'Italia è più comprensiva di quello che parve al
proponente di esprimere. La Commissione reputò giustizia
l'allargare i limiti della proposta, e per avventura secondò
il pensiero intimo ancora di chi iniziava la legge.

(184)

Si considerò eziandio che col proporre il decreto ministe-
riale in luogo del decreto reale per la dichiarazione di natu-
ralità di un Italiano rimarrebbe indicato anche più netta-
mente il senso politico dell'ammissione con l'usar modi meno
solenni di proclamarla, senza che si scemassero punto nel
tempo stesso le garentie tutelari e necessarie.

Si considerò da ultimo che la formola del giuramento ri-
chiesta dall'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre
1860 dovesse esser più larga e risponder meglio ai presenti
ordini politici dello Stato.

Si volle pure sulla mozione del commissario Imbriani stu-
tuire un modo più espedito e più agevole per la naturalità da
concedere agli Italiani della repubblica di San Marino. Cia-
scun vede di per sé le ragioni prepotenti che consigliavano
un articolo speciale. I cittadini di San Marino, ancorchè s'ag-
giungessero in massa alla famiglia Italiana già raccolta in-
torno al Re d'Italia (essi che ne sono nobile, ma brevissima
parte), non farebbero che affrettare l'opera di reintegrazione
che tutti caldeggiamo. Gli abitatori del monte Titano, che sono
i veterani del patriottismo latino, potranno aggiungersi per
via facile di elezione di domicilio e di decreto prefetturale al
regno nostro, e partecipare alla gran vita della nazione,
senza perdere punto le franchigie larghissime della vita au-
tonoma de' suoi vecchi comuni.

Si volle infine distinguere ancora la naturalità concessuta
allo straniero da quella concessuta all'Italiano, esonerando
quest'ultimo dalla tassa di concessione.

Per siffatte ragioni la Commissione ha creduto suo debito
di fare una controproposta, la quale, secondo lei, rispondesse
meglio ai fini dello stesso proponente, conciliando con mag-
gior guarentigia e convenienza gli interessi dello Stato e de-
gli emigrati d'Italia. Nell'adempire il difficile compito, la
Commissione è stata animata da un desiderio, a cui la Ca-
mera si associerà volentieri, che la presente legge abbia per
natural condizione a durare il meno possibile, segnatamente
pei nostri fratelli Veneti e Romani.

P. E. IMBRIANI, relatore.

PROPOSTA DEL DEPUTATO CAIROLI

Art. 1.

Tutti gli emigrati delle provincie del regno d'Italia ancora soggette alla dominazione dell'Austria e del papa sono parreggiati nei diritti civili e politici ai cittadini nati e domiciliati nelle provincie già libere.

Art. 2.

Essi dovranno iscriversi per tutti gli effetti di legge nei ruoli di un comune di loro scelta, presentando domanda corredata da un atto che provi il loro luogo di nascita, e da certificato che escluda il dubbio di precedenti condanne criminali per reati comuni.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Art. 1°

*Art. 1°
agli Italiani, che non appartengono ancora al Regno d'Italia, saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici, secondo le leggi vigenti, con Decreto ministeriale.*

Art. 1.

La naturalità piena verrà conferita per mezzo di decreto ministeriale agli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia.

Art. 2.

Per ottenere siffatta naturalità è mestieri che il richiedente adempia le seguenti condizioni:

1° Che esibisca l'estratto di sua nascita;

2° Che esibisca eziandio un legale certificato che egli non sia incorso in alcuno de' casi di esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, salvo quello di condanna politica;

3° Che sia vissuto per sei mesi continui nel regno;

4° Che elegga domicilio in un comune a sua elezione e presti giuramento di fedeltà al Re e di osservanza dello Statuto e di tutte le altre leggi dello Stato.

Art. 3.

I cittadini della repubblica di San Marino acquisteranno la naturalità per decreto di prefetto, adempiendo solo le condizioni 1°, 2° e 4° dell'articolo precedente.

Art. 4.

La concessione di naturalità contemplata nella presente legge va esente da tassa.

*Questo progetto, durante la discussione dell'art. 2°, venne ritirato dal proponente deputato Cairoli, e quindi fu pure ritirato dalla Commissione il contro-progetto.
Veduta del 27. Marzo 1860.*

Pelloni

Febbrajo 23, ore 2. pom.

Sono presenti: Commissari - Bottero, Paternostro, Argutini, Mauchi, Capiciale, Conti;

Eleggono Presidente - Capiciale; - Segretario, Bottero.

Dopo lunga discussione convergono unanimi nel partito di riferire il rapporto dell'art. 1.° di questo progetto di legge, alla disposizione del no. 1.° dell'art. 1.° della legge elettorale del 1884, con il divieto che la naturale agli Italiani viene accordata con decreto reale; e che, quando questa disposizione si riferisce per lo anziano, della natura il decreto ministeriale; e si prescrive nella prefazione edotta di determinarsi, in un fondo attuale, come e quando, debba essere obbligatorio per il ministro, la concessione di tale naturalità -

Per tal modo pare alla giunta di provvedere alla più facile ed agevole attuazione naturale di questo progetto di legge, senza lasciare apprensione che si voglia venire ad una nuova legge, per fare il atto politico di grave importanza; e perchè potesse fare qualche atto di pronuncia, un solo voto lo potesse da un lato o dall'altro, ma anche sotto quella che si pensa non si fanno amici, per un tema che si mantengono neutrali, come fanno le giurazioni.

Febbrajo 28 - ore 10 ant.

Sono presenti: Argutini, Conti, Paternostro, Mauchi, Argutini, Capiciale, Bottero, Conti.

Continua la discussione, senza che si addorcano ad una conclusione definitiva.

Aprile 6 ore 11 antimerid.

La Commissione non è in numero.

Giugno 12 ore 11 antimerid.

La Commissione si riunisce come un sol uomo nella persona di Bottero, il quale, dopo avere ascoltato mezz'ora i suoi colleghi, prende l'unica deliberazione che legalmente gli sia permessa, dichiarandosi sciolto la seduta coll'andare per fatti suoi. (Mauchi e Conti sono a Londra)

27 giugno.

Riunitesi la Commissione, rievocando l'incarico, San Severino è presidente.

11 luglio. Sono presenti San Severino, Ombrani, Argentina, Mauchi, Paternostro, Bottero. Dopo lunga discussione la Commissione formula il progetto nel termini che sono stati consegnati al relatore. Designato Ombrani.